



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2010

Modifica alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, contro la violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - In un contesto in cui gli atti di violenza compiuti sulle donne rappresentano un grave fenomeno criminale ancora molto diffuso è compito delle istituzioni intervenire con iniziative volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno nonché al miglioramento dell'assistenza alle vittime di violenze e maltrattamenti.

Con il presente disegno di legge al Parlamento si intende, pertanto, prevedere un sostegno anche a livello processuale alle donne vittime di violenza nel delicato e sofferto percorso processuale teso al riconoscimento in sede giudiziaria della responsabilità penale dell'autore del reato e del danno, morale e materiale, subito.

A tal fine si è ritenuto di ampliare le prerogative del difensore civico nel senso di ricomprendervi anche la facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui la vittima sia una donna che ha subito violenza. Ciò in analogia con quanto già disposto dall'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che prevede tale facoltà per determinati reati contro la persona che vedono parte offesa una persona handicappata.

I reati per i quali la proposta di legge prevede la possibilità di costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la donna o un suo familiare sono quelli di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I, II e III del codice penale commessi nei confronti delle donne.

Si tratta di delitti contro la persona e, in particolare, di una serie di delitti contro la libertà individuale, ovvero quelli ricompresi nelle sezioni dedicate ai delitti contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale.

Per quanto attiene le citate sezioni si rammenta che diversi articoli in materia di delitti contro la libertà personale sono stati introdotti nel codice penale dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, e che l'articolo 612-*bis* del codice penale rappresenta una recente innovazione del legislatore che ha annoverato tra i delitti contro la libertà morale anche gli «atti persecutori» a seguito del dettato del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Si evidenzia che la legittimazione del difensore civico a costituirsi parte civile nei processi penali per i reati sopra indicati è finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più deboli ed è uno strumento *ad hoc* che viene previsto in modo autonomo ed indipendente rispetto all'eventuale costituzione in giudizio per la tutela degli interessi da parte di altri soggetti, quale ad esempio l'amministrazione comunale sul cui territorio è stato commesso il reato. Infatti la costituzione di parte civile è volta a tutelare non un interesse proprio dell'ente, bensì un interesse collettivo a perseguire determinati reati commessi a danno di persone indifese.

Il presente disegno di legge al Parlamento è composta di un unico articolo che prevede di aggiungere, dopo l'articolo 17 della citata legge n. 66 del 1996, un nuovo articolo che sancisce la possibilità di costituzione di parte civile del difensore civico nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la donna o un suo familiare nei procedimenti penali per i reati di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I, II e III del codice penale commessi nei confronti delle donne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Costituzione di parte civile del difensore civico*). - 1. Nei procedimenti penali per i delitti di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I, II e III del codice penale commessi nei confronti delle donne è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la donna o un suo familiare».

